Comune di San Giovanni Ilarione

Provincia di Verona
Piazza Aldo Moro, 5
37035 San Giovanni Ilarione (VR)

Tel. 045/6550444
E-mail: protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it
Pec: protocollo@cert.comune.sangiovanniilarione.vr.it

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 145

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 30-05-2024

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2024 da destinare al personale dipendente non dirigente.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di maggio

IL/LA RESPONSABILE DI AREA

adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che il fondo delle risorse decentrate, destinato a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001 laddove impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti.
- l'art. 40, co. 3 – quinquies, del D. Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spasa. Lo stanziamento delle*

risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- l'art. 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dall'1.1.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate attualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";*

DATO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016, che ammonta complessivamente ad Euro 120.006,97, costituisce la base di riferimento e di confronto ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2024;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti oltre che numerose altre indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, del MEF e RGS, le quali dispongono che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria relativi al personale anche se finanziati con somme di bilancio, ancorché sottratti alla contrattazione integrativa aziendale, in quanto aventi specifica destinazione, quali:

a) le risorse di bilancio destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa(posizione + risultato);
b) il fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente.

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 per il personale non dirigente per il triennio 2019/2021, e in particolare l'art. 79 *"Fondo risorse decentrate: costituzione"* in ordine alla determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente, che rimanda sostanzialmente all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 ed alla suddivisione delle risorse in:

- *"risorse stabili"* che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- *"risorse variabili"* che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;
- *"risorse variabili a destinazione vincolata"* che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente

ATTESO CHE:

- la costituzione del Fondo del salario accessorio, limitatamente alla parte derivante dalle risorse stabili che lo finanziano, costituisce atto meramente gestionale, rimesso al responsabile preposto;
- rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, definendo altresì gli indirizzi entro cui la delegazione trattante di parte datoriale dovrà operare, indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa relativamente alle risorse finanziarie

disponibili.

CONSIDERATO che il D.L. n. 34/2019, come integrato dal D.M. 17 marzo 2020 ha previsto che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre2018";*

RILEVATO che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nell'anno 2024 risultano essere pari ad **€ 65.479,52**, così determinate:

- l'importo unico consolidato delle risorse stabili che ammonta ad € 59.338,11;
- l'importo di € 1.294,93, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett a, CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lett. c, CCNL 22/5/2018), che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente";
- l'importo di € 1.081,60, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett a, CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lettera a, del CCNL 22/5/2018), pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 per. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- l'importo di € 1.827,50, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. a, CCNL 16/11/2022 (art. 67 comma 2 lettera b, del CCNL 22/5/2018), pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 22/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dall'anno 2018. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- l'importo di € 929,50, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b, CCNL 16/11/2022, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (n. 11 dipendenti). Questo incremento decorre dal 1/1/2021 ed è escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79;
- l'importo di € 1.518,14, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d, CCNL 16/11/2022, pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 16/11/2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (tabella calcolo ARAN CFL 174); tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data del 01/01/2021 e confluiscono nel fondo a decorrere, in via retroattiva, dall'anno 2022. L'importo è escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 79;

- l’importo di € 5.394,37, ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. c, CCNL 16/11/2022, così come previsto dall’art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 il quale ha stabilito che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all’art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 è adeguato per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. u, CCNL 16/11/2022, si effettua una decurtazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79, concordato in sede di contrattazione integrativa, per l’importo di € 5.904,63, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale 36 del 16/05/2024 ad oggetto: “Fondo risorse decentrate anno 2024. Individuazione delle direttive generali alla delegazione trattante e indirizzi per la costituzione della parte variabile” l’organo esecutivo ha autorizzato l’integrazione del fondo delle risorse decentrate, parte variabile, con:

- l’importo del 1,2% del monte salari relativo all’anno 1997, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett.b) del C.C.N.L. 16/11/2022, per € 4.705,52;
- le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 quantificate in via presuntiva in € 15.000,00 (importo comunque fuori tetto di spesa salario accessorio);
- le somme per incentivi da accertamento tributi, da distribuire ai sensi del Regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa, quantificate in via presuntiva in € 5.000,00 (importo comunque fuori tetto di spesa salario accessorio);
- le somme destinate ai compensi ISTAT, quantificate in via presuntiva in € 2.000,00 (importo comunque fuori tetto di spesa salario accessorio);
- la somma pari allo 0,22% del monte salari 2018 (quota fondo) quantificata in € 923,69, ai sensi dell’art. art. 79, co. 3, C.C.N.L. 16.11.2022;
- la somma di € 2.691,92 relativa alle economie del fondo straordinario non erogato nell’anno precedente, ai sensi dell’art. art. 79, co. 2, C.C.N.L. 16.11.2022;

DATO ATTO pertanto della necessità di provvedere, per l’anno 2024, con riserva di eventuali ricalcoli a perfezionamento, come più sopra espresso:

- alla quantificazione del Fondo 2024 delle risorse decentrate per il personale non dirigente;
- alla verifica del complessivo rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, nell’importo definito con la presente determinazione in complessivi **€ 95.800,65**, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all’art. 1, co. 557, L. n. 296/2006.

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

VISTI:

- il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- il D.Lgs. 141/2011 recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto legislativo.
- i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;
- lo Statuto Comunale;

VISTA la certificazione del Revisore dei Conti espressa nel parere di cui al verbale n. 10 del 30/05/2024, in merito alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2024;

ATTESA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 14 del 27/12/2023 di affidamento incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, adottato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022, nell'importo di **€ 95.800,65**, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

3) Di dare atto che la predetta verifica andrà ripetuta anche al termine dell'esercizio, a seguito di ricalcolo del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

4) Di dare atto che nella presente costituzione sono già impegnate, nei rispettivi capitoli del Bilancio di Previsione 2024/2024, le seguenti somme, di natura fissa e continuativa, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali:
   - progressioni storiche orizzontali storicizzate € 22.530,30
   - indennità di comparto € 6.379,17

5) Di impegnare l'onere residuo di € 44.891,18 a carico del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, che trova copertura al cap. 2164 - cod.01.10-1.01.01.01.004 - del Bilancio di Previsione 2024/2026;

6) Di dare atto che l'effettiva imputazione della somma quantificata, mediante costituzione di FPV, avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica 2024, che costituisce obbligazione giuridica

perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione nell'anno di liquidazione della stessa;

7) Di rendere informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 C.C.N.L. 21.5.2018;

8) Di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL/LA RESPONSABILE

F.to Lorenzoni Antonella

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)